



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 24/11/2021

Oggetto :

ALIQUOTE IMU ANNO 2022 – APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro**, del mese di **novembre**, alle ore **19:30**, nel\ nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	SI
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	NO
TERNAVASIO Piera	Consigliere	NO
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	SI
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2

Sono presenti gli Assessori:

DESTEFANIS Lidia, MALAVASI Simona. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

Il Sindaco introduce l'argomento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 14 del 20/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27.01.2021 con la quale l'Ente ha provveduto a confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 29.07.2020;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756 che al momento attuale non è avvenuta, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che al momento non è possibile stimare con certezza l'ammontare delle risorse finanziarie su cui potranno contare gli Enti Locali per l'esercizio 2022, in considerazione anche di possibili interventi normativi e regolamentari agevolativi, introdotti a seguito dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 ancora in corso;

Rilevato che è necessario, nel vigente contesto normativo e giurisprudenziale, anche in considerazione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze negative che un'eventuale minore misura tariffaria di uno o più tributi rispetto a quella stabilita provocherebbe sugli equilibri contabili (mancato pareggio di bilancio) approvare le seguenti aliquote IMU per l'esercizio 2022, confermando quelle in vigore nel 2020, al fine di preservare i previsti gettiti in entrata, essenziali per il pareggio del bilancio, pari ad euro 1.250.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, stimata uguale al 2021 in euro 287.969,54:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille - detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 € 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille.

Evidenziata l'opportunità di precisare che l'art. 1 c. 751 della L. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permangono tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU;

Vista la breve relazione in tal senso formulata dalla responsabile del settore ragioneria e tributi, apponendone il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi artt. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000;

Ritenuto proporre la precisazione sopra citata quale emendamento al testo della deliberazione qui presentata per l'approvazione, indicando la stessa quale dettaglio del punto 3), il cui testo definitivo risulterà essere il seguente:

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille – con esenzione dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 1 c. 751 della legge 160/2019;

Con voti espressi in forma palese, come segue:

n.8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri sigg. Alemanno Nadia, Morello Gian Michele, Maccagno Andrea) e n. zero voti contrari espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'emendamento di cui sopra (qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto) al presente testo deliberativo .

Visti:

- il vigente Statuto;
- il D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;

Viene posta in votazione la proposta di deliberazione, come sopra emendata, conseguendo il seguente risultato:

n.8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri sigg. Alemanno Nadia, Morello Gian Michele, Maccagno Andrea) e n. zero voti contrari espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

A) Di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022, confermando quelle in vigore nel 2021:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille - detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 € 200,00

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille – con esenzione dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 1 c. 751 della legge 160/2019;

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,4 per mille;

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,4 per mille;

- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

* * * * *

Successivamente, con voti espressi in forma palese come segue:
n.8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Consiglieri sigg. Alemanno Nadia, Morello Gian Michele, Maccagno Andrea) e n. zero voti contrari espressi nelle forme di legge.
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SACCO BOTTO Anna *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.